



II TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE VI CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonio S. Stefani	-Presidente
dott Guido Macripò	-Giudice relatore
dott. Claudio A. Tranquillo	-Giudice

sciogliendo la riserva assunta in data 13.3.19 nel procedimento di reclamo proposto

da

XXXXXXXXXXXXXXXXXs.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in XXXXX via XXXXXXXX n. X presso l'avv. Marco Campanella, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c., reclamante

contro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano via xxxxxx n. x presso l'avv. xxxxxxxxxxxxx, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva, reclamata

letti gli atti e i documenti e sentite le parti, ha
emesso la seguente

ORDINANZA

Con reclamo proposto in data 22.2.19 la società XXXXXXXXXXXXXXXXs.r.l. chiede che -in riforma dell'ordinanza emessa in data 7.2.19, con la quale veniva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto del presupposto del *periculum in mora*- venga ordinato alla società XXXXXXXXXXXXXXXX s.p.a. di richiedere la cancellazione della segnalazione a sofferenza, effettuata in data 30.10.18, dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia del nominativo della ricorrente. Lamenta, in particolare, la reclamante che erroneamente il Giudice ha ritenuto insussistente il presupposto del *periculum*, poiché è pacifica la sussistenza di tale requisito *in re ipsa*, comportando la segnalazione a sofferenza un rischio molto elevato di grave pregiudizio per l'imprenditore sia sotto



il profilo di revoca degli affidamenti già concessi da altri intermediari sia per la preclusione alla concessione di nuove agevolazioni. Deduce che la segnalazione a sofferenza viene percepita dalle altre banche come situazione di insolvenza e quindi obbliga anche gli altri istituti a revocare i fidi. Allega che, difatti, la Banca YYYYYY s.p.a. in data 11.9.19 ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine dal pagamento di un mutuo concessole e che in data 22.1.19 la stessa ha effettuato il passaggio a sofferenza della posizione.

Si è costituita la reclamata XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza impugnata. Eccepisce il difetto di *ius postulandi* in ragione dello scioglimento e messa in liquidazione in data 17.2.19 della società, che non ha conferito un nuovo mandato al difensore.

Eccepisce, altresì, la mancanza sia del *fumus* sia del *periculum*.

Con riferimento al presupposto dell'imminente pregiudizio irreparabile contesta, in particolare, che il medesimo, in caso di segnalazione a sofferenza nella Centrale dei rischi, sia *in re ipsa*. Contesta, altresì, che sussista la prova che la successiva segnalazione a sofferenza effettuata dalla Banca YYYYYY s.p.a. sia funzionalmente collegabile a quelle svolta nell'ottobre del 2018 dalla reclamata. Deduce che la reclamante all'udienza del 17.1.19 aveva affermato di lavorare "con altre dodici banche, con rapporti *in bonis*".

Orbene, ritiene il Tribunale che il reclamo proposto sia infondato.

Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di difetto di *ius postulandi*, atteso che lo scioglimento e la messa in liquidazione di una società non costituiscono eventi che determinano l'interruzione del processo e la necessità del rilascio di una nuova procura al difensore. Peraltro, nel caso di specie, è stata rilasciata al difensore -e prodotta in atti- una nuova procura da parte del liquidatore sociale.

Difetta nella fattispecie in esame il presupposto del *periculum in mora*.

Va premesso che per la concessione di un provvedimento cautelare i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che devono necessariamente coesistere, sono del tutto autonomi e vanno entrambi rigorosamente valutati.

Ritiene il Tribunale che il *periculum* non possa essere *in re ipsa*.

Secondo il condivisibile insegnamento il Supremo Collegio, peraltro proprio in tema di danno da illegittima segnalazione a sofferenza (v. Cass. n. 1931/17), può ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire *in re ipsa*, e cioè -più precisamente- goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727-2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo *l'id quod plerumque accidit*, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la «*perdita*», deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte del ricorrente.



Ritiene il Tribunale che le suddette argomentazioni debbano essere riferite anche al presupposto del *periculum* e che, pertanto, la parte richiedente un provvedimento cautelare abbia in primo luogo l'onere di allegazione dello specifico pregiudizio imminente e irreparabile e poi quello di provarne la sussistenza, anche in via presuntiva.

Nella fattispecie in esame, invece, la società ricorrente non ha adempiuto al proprio onere di allegazione, limitandosi a dedurre che, nell'ipotesi di asserita illegittima segnalazione a sofferenza nella Centrale di rischi gestita dalla Banca d'Italia, il pregiudizio è *in re ipsa*.

Rileva, invece, il Tribunale che, secondo le istruzioni della Banca d'Italia di cui alla circolare n.

139/91, capitolo I Sezione 2, paragrafo 5.6, è prevista una segnalazione a sofferenza "obbligata" salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione- soltanto nell'ipotesi di cessione di crediti stabilendo che il cessionario segnali tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza; altrimenti, ciascun intermediario -come previsto dal paragrafo 1.5- per effettuare l'appostazione a sofferenza deve compiere autonomamente la necessaria valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e informarlo per iscritto. D'altro canto, a fronte della contestazione della reclamata in ordine all'asserito automatismo della segnalazione a sofferenza effettuata in data 22.1.19 dalla Banca YYYYYY s.p.a., la ricorrente non ha prodotto alcun documento -e in particolare la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine /risoluzione del contratto trasmessale dalla Banca YYYYYYY s.p.a. via PEC in data 11.1.19 e richiamata nel doc. n. 10 prodotto- per consentire al Tribunale di verificare la motivazione dell'appostazione a sofferenza effettuata da tale istituto bancario.

Peraltro, si osserva che, pur essendo stata la segnalazione a sofferenza effettuata dalla reclamata in data 30.10.18 e quindi mesi prima, all'udienza del 17.1.19 la stessa ricorrente ha affermato di continuare a lavorare "con altre dodici banche, con rapporti *in bonis*".

Non sussiste, pertanto, nella fattispecie in esame il presupposto del *periculum in mora*.

L'assenza anche di uno solo dei due requisiti essenziali per concedere la misura, *fumus boni iuris* ovvero *periculum in mora*, esime il Tribunale dalla verifica dell'altro presupposto in applicazione, anche in sede cautelare, del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 9936/14 e Cass. n. 11458/18).



La mancanza del presupposto del pregiudizio imminente e irreparabile giustifica, quindi, il rigetto del reclamo, con conferma del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo. Essendo stata integralmente respinta l'impugnazione, il Tribunale dà atto che sussistono i presupposti ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.

P.Q.M.

-rigetta il reclamo proposto dalla società XXXXXXXXXXXXXXXXs.r.l. e, per l'effetto, **conferma** il provvedimento cautelare impugnato;

-condanna la società XXXXXXXXXXXXXXXXs.r.l. a rimborsare alla società XXXXXXXXXXXXX s.p.a. le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 3.600,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;

-dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della società XXXXXXXXXXXXXXXX s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio

Manda la Cancelleria per la comunicazione.

Milano, 24 aprile 2019

Il Giudice relatore dott. Guido Macripò

Il Presidente dott. Antonio S. Stefani

